

DELIBERA N.152/09/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ANTENNA TRE NORDEST S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "ANTENNA TRE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 luglio 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 11 febbraio 2009, n. 13/09/DICAM/N°PROC.1937/FB, notificato in data 23 febbraio 2009, con il quale veniva contestata alla società Antenna Tre Nordest S.r.l., con sede legale in San Biagio di Callalta (TV), via Prati n. 1, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Antenna Tre*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per la trasmissione dei films "*Affinità amorose*", "*Elements of desire*", "*Erotic mambo*", "*Erotic visions*", "*Eternal esire*", "*Fantasy chamber*" e "*Contatto fatale*" mandati in onda dal 17 al 24 novembre 2008 in fascia oraria notturna;

VISTE le memorie giustificative in data 19 marzo 2009 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0023456 del 23 marzo 2009), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- i films oggetto di contestazione sono stati forniti alla Antenna Tre Nordest S.r.l. dalla società Errebi Consulting S.r.l. in forza di una scrittura privata che li qualifica espressamente come filmati "*in versione soft*";

- la società Antenna Tre Nordest S.r.l. ha ritenuto in perfetta buona fede di poter mandare in onda le suddette opere cinematografiche sia per la descrizione del relativo contenuto effettuata dal fornitore, che parla espressamente di "*versione soft*", sia in quanto ad una preventiva visione, le brevi scene contenenti nudi femminili integrali,

senza peraltro la visione degli organi genitali, apparivano da un lato pienamente inserite nella trama dell'opera e non potevano, dall'altro, essere considerate pornografiche;

- la società Antenna Tre Nordest S.r.l. ben prima del ricevimento dell'atto di contestazione ha cessato definitivamente la trasmissione di film della tipologia di quelli contestati;

UDITA la parte in audizione in data 8 aprile 2009, nel corso della quale il rappresentante della società Antenna Tre Nordest S.r.l., nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha chiesto l'archiviazione degli atti rappresentando che l'articolo 31 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, comma 3, come modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, esclude dal concetto di "pornografia" le opere nelle quali sono presenti immagini o scene contenenti atti sessuali simulati, facendo semplicemente riferimento ad atti sessuali "espliciti e non simulati" mai presenti nei filmati oggetto di contestazione;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- la circostanza che l'emittente abbia acquisito i films oggetto di contestazione a seguito di una scrittura privata che li qualifica espressamente quali filmati "in versione soft" non rileva ai fini dell'attribuzione di responsabilità alla società Antenna Tre Nordest S.r.l. che, essendo titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva, è tenuta a vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi ed a garantire che i programmi vengano irradiati sulle frequenze ad essa assegnate nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- il decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 riguarda ambiti normativi eterogenei il cui tratto unificante è rappresentato dal perseguimento di precisi obiettivi economico-finanziari e la definizione di "materiale pornografico" fornita da quest'ultimo e dal decreto attuativo 13 marzo 2009 - circoscritta al solo ambito tributario e non inerente al fenomeno della pornografia nel suo complesso o alla materia dei contenuti pornografici diffusi attraverso i mezzi di comunicazione di massa - vale esclusivamente ad individuare i presupposti per l'applicazione dell'addizionale alle imposte sul reddito già prevista dall'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e non può avere alcuna ripercussione nel settore della diffusione di programmi televisivi, la cui disciplina è ispirata al rispetto di valori costituzionali e di principi del tutto peculiari, che non possono reputarsi posti in discussione;

- nei films oggetto di contestazione, pertanto, le rappresentazioni esplicite del rapporto sessuale nelle sue varie forme di consumazione (anche di gruppo e tra persone dello stesso sesso), nonché di nudità con visione di organi genitali, integrano la fattispecie di scene pornografiche in quanto connotate da gratuità rispetto al contesto narrativo, esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, nonché finalizzate alla stimolazione dell'istinto sessuale;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera e), e 5, del

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la singola violazione rilevata nella misura di circa due volte il minimo edittale pari a euro 1.000,00 (mille/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione ha dichiarato di aver cessato definitivamente la trasmissione di programmi della tipologia di quelli oggetto di contestazione, si riscontrano 7 episodi di violazione per la trasmissione dei films "*Affinità amorose*", "*Elements of desire*", "*Erotic mambo*", "*Erotic visions*", "*Eternal esire*", "*Fantasy chamber*" e "*Contatto fatale*" mandati in onda dal 17 al 24 novembre 2008 in fascia oraria notturna;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Antenna Tre Nordest S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni sia pari a euro 7.000,00 (settemila/00), ossia a euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 7), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Antenna Tre Nordest S.r.l., con sede legale in San Biagio di Callalta (TV), via Prati n. 1, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Antenna Tre*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.000,00 (settemila), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "*Sanzione*

amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 152/09/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 9 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola